

# LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza

---

Prot. N.

All. N. 2

## Deliberazione N. 60 del 22 luglio 2025

**OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE: FABBISOGNO DI PERSONALE. CONTRATTO DECENTRATO. COSTITUZIONE DEL FONDO. LEGGE 69/2025 DI CONVERSIONE DEL D.L. 25/2025 (C.D. SBLOCCA STIPENDI)**

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 del mese di luglio alle ore 17:00 circa, in Todi, nella sede dell'Ente "La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza", si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed ivi descritti.

Risultano:

		Assente	Presente
1) Leonardo Mallozzi	Presidente		X
2) Annalisa Aluigi	Consigliere		X
3) Agnese Buccione	Consigliere		X
4) Nazzareno Menghini	Consigliere		X
5) Rachele Prosperi	Vice Presidente		X

Constatato, previo appello nominale, il numero legale degli intervenuti e riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. Esce dalla sala il Segretario dell'Ente Baldassarri Roberto. Assume le relative funzioni il Consigliere più giovane presente in sala Avv. Rachele Prosperi. Risulta presente il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Maurizio Aristei.

Vista la nota recante gli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare il p.to 4 rubricato: *Personale: contratto decentrato, costituzione del fondo e L. 69. Varie.*

Dato atto che, rispetto alle ultime notizie di stampa, risulta in corso di rinnovo il contratto nazionale del personale delle funzioni locali (applicabile anche alle IPAB);

Dato atto che:

- sicuramente la possibilità di aumento del tetto del salario accessorio del 2016 non ha costituito una leva per sbloccare le trattative. E' fin troppo evidente che questa possibilità, nel mentre costituisce un utile strumento a disposizione delle amministrazioni, finirà con il determinare un ampliamento della forbice che già esiste nel trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali e delle regioni.
- generalmente i dipendenti dei comuni sono i poveri e quelli delle regioni i più ricchi; ma all'interno di tali amministrazioni la forbice è considerevole.
- Una ricerca condotta da Ermes sui conti annuali del personale dei comuni del 2017, ci ha detto che la media del trattamento economico accessorio era di 4.750,9 euro annui e che la forbice andava tra 14.319 euro e 426,4, sempre su base annuale. Da allora sicuramente la forbice non si è ristretta.

Richiamata la deliberazione 114 del 15.10.2024 con cui si stabiliva:

1. *Di condividere ed approvare le sopra precisate decisioni ed in particolare:* • *confermare l'entità del fondo nelle more di sottoscrizione del nuovo CCNL per le funzioni pubbliche rispetto all'ultimo di novembre 2022.* • *Confermare l'attuale contratto integrativo decentrato ed i relativi istituti.* • *Confermare le modalità di valutazione del personale dipendente per l'anno corrente con la scheda di valutazione già in uso.* • *Confermare l'attuale PIAO tenuto conto che non si riscontrano al momento modifiche nel fabbisogno di personale.*

Richiamata la deliberazione 35 del 9.5.2025 con cui si dava atto che le presenti determinazioni e la disciplina degli incentivi tecnici andranno ad emendare il CCDI già approvato da questo Ente (sia per la parte economica che per la parte giuridica) con la suddetta disciplina invitando le organizzazioni Sindacali alla sigla del contratto via PEC.

Ricordato che con l'atto 35/2025 suddetto si verbalizzava: *al momento di non assumere decisioni in ordine alla costituzione del fondo anno 2025 considerato le novità normative in corso di approfondimento; accertato il rispetto dei vari vincoli finanziari, è possibile incrementare nella misura massima del 48% la parte stabile del fondo della contrattazione decentrata, maggiorata degli importi relativi alle retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni, rispetto alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali (cioè, le aree non dirigenziali): vanno scomputate dalla parte stabile del fondo le risorse già escluse da norme vigenti dal tetto del salario accessorio posto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs 75/2017; per l'applicazione pratica (a parte le peculiarità delle IPAB) risultano numerosi quesiti e dubbi interpretativi. Ritenuto, al momento, di dover approfondire anche la tematica del welfare aziendale, disciplina introdotta dagli ultimi CCNL e precisata/integrata dal recente decreto PA DL 25 del 14.3.2025 (in corso di conversione); il 2025 sembrerebbe portare, seppure con le mille incertezze che caratterizzano ogni novità normativa, una considerevole quantità di risorse sul tavolo della contrattazione decentrata al fine anche di capire se l'aumento si potrà collocare nelle stabili, come sembrerebbe emergere in prima lettura. In questo caso sicuramente l'attenzione verrà posta sui differenziali stipendiali.*

Visto la successiva nota prot. n. 175706 del 27 giugno 2025 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto *“Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni”*.

Atteso che sono stati effettuati numerosi approfondimenti in ordine al c.d. “sblocca stipendi” (tra cui un confronto nelle vie brevi con il Dr. Augusto Sacchi lo scorso 17/7/25).

Dato atto da ultimo che tra gli aspetti centrali della nota 175706/2025 della Ragioneria generale dello Stato e per quel che riguarda la platea degli enti interessati, la possibilità di superamento del tetto del salario accessorio del 2016 non sembra si applichi ai consorzi tra enti locali, alle Ipab e agli enti strumentali delle Regioni e degli enti locali. Per le Unioni, la circolare ricorda che la disposizione può essere applicata a seguito di cessione di capacità assunzionali da parte dei Comuni che ne fanno parte. Questa possibilità è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 33 del Dl 34/2019 sulla determinazione delle capacità assunzionali.

Dato atto inoltre:

- che, a seguito di approfondimento informale, detta circostanza (non applicabilità alle IPAB della normativa de quo) è stata confermata dal Dr. Arturo Bianco (mail 17/7/25), dal Dr. Augusto Sacchi e dalle OOSS presso la locale IPAB APSP Veralli Cortesi.
- che la norma si applica solamente a comuni, province, città metropolitane e regioni. Per la RGS le unioni dei comuni possono utilizzare questa disposizione solamente a seguito della cessione di capacità assunzionali da parte dei comuni aderenti. Al più questa deroga si può estendere ai consorzi in via analogica.

Ritenuto, pertanto, di dover soprassedere al momento sulle decisioni in esame in attesa di eventuali emendamenti e integrazioni alla normativa sopra richiamata e/o dell'approvazione del CCNL.

Dato atto che recenti indicazioni dell'Aran (e che si possono considerare come una interpretazione consolidata) prevedono:

- spetta alle amministrazioni la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata (sia nella parte stabile che nella parte variabile) che non è materia oggetto di contrattazione o di altre forme di relazioni sindacali, eccettuata la informazione prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto.
- In tale ambito sono le amministrazioni a dovere decidere quante risorse vanno destinate al finanziamento delle elevate qualificazioni, fatto salvo che si decida di destinare a questo fine una parte del fondo per il salario accessorio dei dipendenti.
- Nella costituzione del fondo si possono inserire anche le risorse derivanti da risparmi della parte stabile di anni precedenti e non solamente dell'ultimo.
- Su questi temi non è prevista alcuna forma di contrattazione decentrata e l'unica relazione sindacale che il CCNL attualmente in vigore, da ultimo sulla base delle previsioni dettate da quello del 16 novembre 2022, prevede è la informazione, che deve essere preventiva non alla sua costituzione, ma all'avvio della contrattazione decentrata.
- il fondo va costituito entro i primi quattro mesi dell'anno, compatibilmente con l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e che entro tale termine vanno avviate le trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo (non siamo in questo caso in presenza di un termine da considerare come non perentorio per l'assenza di sanzioni, ma dell'inadempimento di un vincolo contrattuale).

Ricordato che il fondo deve costituito dal Cda di questo Ente secondo l'ordinamento interno ed il vigente Statuto.

Ricordato che la giurisprudenza del lavoro ha in modo ormai consolidato stabilito che avverso la mancata contrattazione della costituzione del fondo non è ammesso il ricorso per condotta antisindacale e che l'unico ricorso ammissibile è quello nel merito, ove vengano lamentati errori o illegittimità nella determinazione del fondo stesso.

Atteso che in via cautelativa si ritiene utile confermare il fondo per i salari accessori 2025 nella stessa misura dell'anno precedente in coerenza con la deliberazione 35/2025 nelle more di approvazione del nuovo CCNL (Euro 9.142,70 – residuo da distribuire anno 2024, Euro 1.052,72).

Ritenuto di dover confermare, sempre nelle more dell'approvazione del CCNL, il contenuto del Contratto Integrativo Decentrato come approvato con deliberazione n. 14 del 6.2.2020. e deliberazione 118 del 22.11.2023 con il testo confermato sino ad oggi per quanto non in contrasto con le novellate norme di legge.

Richiamato il verbale di riunione periodica annuale di prevenzione e protezione (anno 2025), in applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 in data 10.06.2025.

Ritenuto di dover prendere atto del suddetto verbale ai fini di che trattasi rilevante.

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;

Ciò premesso e considerato,

Visti:

- Il D.L.gs n. 165/2001 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche* se ed in quanto applicabile alle IPAB.
- Il D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii. ed il TUEL se ed in quanto applicabile;
- Lo Statuto vigente dell’ente pubblico La Consolazione ETAB;
- il regolamento e pianta organica sull’ordinamento generale del personale.

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. Di dare atto degli approfondimenti effettuati in ordine al c.d. “*decreto sblocca stipendi*” di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 rubricato: “*Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni*”.
2. Di dare atto, altresì, che la normativa sopra richiamata attualmente non si applica alle IPAB.
3. Di confermare, nelle more di approvazione del CCNL 2022/2024, la stessa entità del fondo 2024 per i salari accessori anno 2025 e le medesime modalità valutative delle performance salvo contrario e successivo avviso.
4. Di confermare le disposizioni del CID sempre nelle more di approvazione del CCNL 2022/2024.
5. Di approvare il piano delle assunzioni per l’anno 2026 e il piano triennale dei fabbisogni 2026/2028 allegati al presente atto
6. Di dare mandato al Servizio ragioneria di assumere gli impegni necessari per i fini di cui al presente atto sulla base dei dati economici vigenti entro la fine del corrente esercizio.
7. Di notiziare il personale dipendente e le OOSS
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to                    Leonardo Mallozzi – Presidente  
                             Annalisa Aluigi – Consigliere  
                             Agnese Buccione – Consigliere  
                             Nazzareno Menghini – Consigliere  
                             Rachele Prosperi – Vice Presidente e Segretario F.F.

VISTO Roberto Baldassarri

Allegato n.2

1. Fabbisogno triennale 2026/2028
2. Piano assunzioni anno 2026

**Allegato n.1**

**FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2026/2028**

**Anno 2026**

Tempo determinato/indeterminato:

- nessuna assunzione

**Anno 2027**

Tempo determinato/indeterminato:

- nessuna assunzione

**Anno 2028**

Tempo determinato/indeterminato:

- nessuna assunzione

**Allegato n.2**

**PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI - ANNO 2026**

Tempo determinato/indeterminato:

Tempo determinato/indeterminato:

- nessuna assunzione